

Modifica di Associazione in Promozione Sociale

Decisione assunta con Assemblea generale degli Associati, in assise straordinaria, riunitasi il 13 DICEMBRE 2019

STATUTO **ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE** **“Una Nuova Speranza”**

ART. 1 - Denominazione – sede - durata

1. È costituita, ai sensi dell’Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con atto registrato il 26 giugno 2014 presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Venezia 2 al n. 3147 serie 3, l’associazione che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica denominata:

“Una Nuova Speranza”

Associazione di promozione sociale

2. L’Associazione ha sede legale ed operativa in Mirano (VE) e potrà esplicare la propria attività sul territorio regionale del Veneto e nelle regioni limitrofe, istituire o chiudere sedi secondarie, attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo, anche al fine di collaborare con gli enti istituzionali provinciali e regionali.
3. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune potrà essere effettuato con semplice delibera di Assemblea e non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.



ART. 2 – Scopo ed attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è svincolata da qualsiasi appartenenza politica. L'obiettivo dell'associazione si sostanzia nella volontà di associarsi per creare iniziative ed eventi finalizzati al sostegno solidaristico della persona. L'Associazione è alla costante ricerca di persone, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione che, nutrite di buona volontà e spirito di appartenenza, collaborino sia alla progettazione che alla realizzazione delle iniziative rivolte alla promozione dello scopo sociale.
2. L'Associazione si organizza strutturalmente come ente privato con il fine di dare impulso ad esperienze comuni e si fonda sulla convinzione che sia necessario stabilire rapporti personali capaci di aiutare, educare e far crescere i cittadini italiani e stranieri che versino in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.
3. L'Associazione ha quindi, per finalità istitutive, esclusivamente quelle di favorire lo sviluppo delle diverse attività sociali programmate fornendo adeguata assistenza ai propri associati e a terzi che condividano le finalità.
4. Per raggiungere i fini evidenziati, l'Associazione promuoverà la diffusione e l'esercizio di attività di sostegno alle persone al fine di migliorare la qualità di vita. A titolo esemplificativo, l'Associazione si propone di:
 - organizzare una mensa a sostegno di persone disagiate;
 - predisporre interventi a sostegno di servizi di prima necessità alla persona quali pulizia personale ed igiene;
 - gestire centri di aggregazione al fine di combattere l'isolamento della persona e sostenere la socializzazione anche attraverso l'accudimento in strutture abitative;

- predisporre appositi percorsi formativi a titolo gratuito per qualificazione e riconversione professionale finalizzati a persone in stato di disagio;
 - realizzare attività sociali a largo raggio finalizzate all'inserimento ed al reinserimento nella società di persone in stato di svantaggio;
 - avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio italiano e all'estero.
5. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i soggetti sopra indicati, l'Associazione potrà mettere in atto tutte le attività strettamente complementari che si rendessero necessarie, entro i limiti previsti dallo statuto e dalle norme di legge che regolano l'Associazione e le sue qualifiche tra le quali, a solo titolo esemplificativo:
- elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi ricerche, piani di fattibilità, progetti inerenti alle finalità ed al contesto di operatività dell'Associazione;
 - organizzare convegni, manifestazioni, incontri per favorire e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico tutti gli argomenti relativi o comunque connessi alle finalità dell'Associazione;
 - collaborare con persone, gruppi, enti pubblici, enti locali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.
6. L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciale nei limiti previsti dalle disposizioni fiscali, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati e purché l'attività sia strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.
7. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della

partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

8. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
9. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
10. Tuttavia, in casi di particolare necessità, il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa sono costituite:
 - a) dalle quote sociali di iscrizione e dai contributi degli associati,
 - b) da eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni e iniziative;
 - c) da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni e rimborsi, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione o da contributi derivanti da convenzioni;
 - d) da contributi di organismi internazionali;
 - e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) da beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
 - g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale;

- h) dal fondo comune iniziale versato dai fondatori in sede di costituzione;
 - i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
3. Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale dei soci la quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento in sede di approvazione di bilancio.

ART. 4 - Soci

1. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) soci fondatori, coloro che hanno promosso l'istituzione dell'Associazione. Tale qualificazione rimane per tutta l'esistenza dell'associazione e comunque fino al suo scioglimento.
 - b) soci ordinari, coloro che, presentando domanda di adesione all'Associazione, abbiano versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo impegnandosi a prestare gratuitamente la propria attività in favore dell'associazione, fermo restando quanto stabilito al co. 9 dell'art. 2 del presente statuto.
 - c) soci sostenitori, coloro che, presentando domanda di adesione, oltre al versamento della prevista quota associativa, vogliano finanziare e

sorreggere l'attività dell'Associazione con apposite ed ulteriori erogazioni. La qualifica di "socio sostenitore" viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

2. Sono soci "onorari", coloro che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo perché segnalatisi per meriti sociali e culturali, sempre disponibili e vicini all'Associazione.
3. I soci "onorari" non presentano alcuna domanda di adesione e non corrispondono alcuna quota sociale, e, pertanto, non hanno diritto di voto e non sono da considerarsi soci "effettivi". Essi, tuttavia, possono partecipare alle iniziative dell'Associazione e possono rendersi volontariamente disponibili per lo svolgimento di talune attività. Agli stessi è, altresì, concesso di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle assemblee.
4. Coloro che siano qualificati come "soci effettivi" e, dunque, riconducibili nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, hanno pari diritti e doveri.
5. Tutti i partecipanti all'Associazione, siano essi soci "effettivi" od "onorari", sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, siano emanate dagli organi dell'Associazione.
6. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' inoltre previsto per gli associati di maggiore età, il diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E' infine prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, in conformità al principio del voto singolo, la sovranità

- dell'Assemblea dei soci, e i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, così come criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti.
7. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali. L'ammissione può essere rifiutata previa comunicazione delle motivazioni al diretto interessato.
 8. Nella domanda di adesione, che deve essere compilata correttamente ed in ogni sua parte, l'aspirante socio dichiara di avere piena conoscenza dello statuto e di eventuali regolamenti e di accettarli.
 9. È compito del Consiglio Direttivo, o di un membro appositamente designato dallo stesso, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda e comunicare per iscritto, anche a mezzo mail con avviso di ricevimento, la relativa decisione. In assenza di riscontro da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio si considera iscritto dopo il decimo giorno della consegna della domanda di adesione di cui al co. 1.
 10. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione dell'adesione o dell'avvenuta iscrizione per silenzio assenso.
 11. L'iscrizione ha validità fino al 31/12 dell'anno di ammissione.
 12. I soci sono iscritti nel libro soci entro 10 giorni dalla data di assunzione della qualifica di socio. La quota sociale o il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
 13. L'adesione all'Associazione comporta:
 - a) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;
 - b) il pagamento della quota annuale per i soci, delle quote per le eventuali attività e servizi nonché di contributi straordinari;



- c) l'obbligo di tenere un rapporto rispettoso nei confronti degli altri soci e degli organi dell'Associazione;
- d) lo svolgimento delle attività a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali a titolo prevalentemente di volontariato e gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- e) l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, siano emanate dagli organi dell'Associazione.

14. La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione o per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Il socio espulso può appellarsi all'Assemblea Generale degli associati.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci,
 - b) il Consiglio Direttivo,
 - c) il Comitato Esecutivo
 - d) il Presidente,
 - e) il vice-Presidente
 - f) il Revisore legale dei conti, se nominato
2. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 6 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.
2. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante raccomandata o posta elettronica certificata o non con avviso di ricevimento, fax spedito agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sua sede almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.
3. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. La seconda convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce in via oisposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione o per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Il socio espulso può appellarsi all'Assemblea Generale degli associati.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci,

il Consiglio Direttivo,

il Comitato Esecutivo

il Presidente,

il vice-Presidente

il Revisore legale dei conti, se nominato

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante raccomandata o posta elettronica certificata o non con avviso di ricevimento, fax spedito agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca ritenga opportuno far approvare una decisione in seduta straordinaria.

5. le cariche sono gratuite.

ART. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante raccomandata o posta elettronica certificata o non con avviso di ricevimento, fax spedito agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca ritenga opportuno far approvare una decisione in seduta straordinaria.

6. persona dallo stesso a ciò delegata, mediante raccomandata o posta elettronica certificata o non con avviso di ricevimento, fax spedito agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della

- riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacvo ritenga opportuno far approvare una decisione in seduta straordinaria.
7. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 8. Nelle votazioni, sia in assemblea ordinaria che straordinaria, ai fini del computo della maggioranza, non si tiene conto degli astenuti.
 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, da chi sia eventualmente stato designato dall'Assemblea. Le riunioni sono dettagliate in apposito verbale stilato dal segretario e sottoscritto dallo stesso e da colui che abbia presieduto l'Assemblea. I verbali, una volta sottoscritti, sono raccolti a libro e custoditi nella sede affinché possano essere liberamente consultati dagli associati.
 10. Il rendiconto economico finanziario è a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea e, in ogni tempo, successivamente alla stessa.

ART. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da 5 (cinque) ad 7 (sette) membri eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria la quale, contestualmente, ne determina il numero, fatto salvo che per il primo Consiglio i cui membri sono individuati in occasione della stesura dell'atto costitutivo da parte dei Soci Fondatori.



2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e nomina, allo stesso modo, i membri del Comitato Esecutivo.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi quelli espressamente demandati alla decisione assembleare.
5. Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e senza che ciò ne esaurisca le competenze:
 - a. elaborare le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Associazione;
 - b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - d. contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari, o postali in persona del suo legale rappresentante;
 - e. assumere dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti in caso di particolare necessità anche da componenti del Consiglio medesimo senza remunerazione alcuna;
 - f. decidere in merito a qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, che non sia espressamente riservata all'Assemblea.

ARTICOLO 8 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri con messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno ed eventuali allegati necessari per le deliberazioni. I Consiglieri, possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.
4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.
5. I componenti del Consiglio Direttivo che, per comprovate ragioni, non possono partecipare alla riunione sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
6. Nel caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età che ne assume, temporaneamente, funzioni e poteri.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, che sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione come primo punto all'ordine del giorno dopo essere stato reso disponibile con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.
9. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti e con prevalenza del voto di chi presiede in caso di parità.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la cui stesura è curata dal Segretario.
11. I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti gli associati, previa richiesta.

ART. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ed i poteri di firma dell'associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
2. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo e dura in carica lo stesso periodo del Consiglio.

3. Il Presidente ha, altresì, la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta, in particolare, la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
4. Il Presidente può anche delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Presidente.

ART. 10 - Il vice Presidente

1. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.11 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere dell'Associazione.
2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo, previste in apposita delibera e svolge i compiti che gli siano affidati dal Consiglio. Per le convocazioni delle riunioni del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.12 - Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle



attività che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del Libro dei soci dell'Associazione.

ART.13 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la proposta di bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dal Consiglio Direttivo e, quindi, sottoposti all'Assemblea dei soci.
2. Egli, inoltre, assiste il Revisore legale dei conti, se nominato, nelle varie verifiche periodiche.

ART. 14 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile.
2. Nei 10 (dieci) giorni precedenti all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, lo stesso è depositato presso la sede sociale affinché gli associati interessati possano prenderne visione. Dopo l'approvazione, il bilancio resta depositato presso la sede sociale e rimane a disposizione degli associati che volessero prenderne visione.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno riportati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

4. E' quindi fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Nella stessa delibera viene individuato il liquidatore e l'ente destinatario del patrimonio ai sensi del successivo comma, ove vi sia presenza di un residuo patrimoniale.
2. L'estinzione, per qualunque causa, dell'ente comporta l'obbligo di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad enti o associazioni con finalità analoghe od a fini di utilità pubblica, previo parere obbligatorio e vincolante dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - Modifiche allo statuto

1. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi del combinato disposto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 del presente statuto.

ART. 17 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, soci fondatori o ordinari, dell'Associazione che non rivestono altre cariche e che giudica

inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

2. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del tribunale.
3. Il deliberato del Collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

ART. 18 – Il revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali istituito ai sensi della vigente normativa.
2. Il Revisore legale ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di redigere apposita relazione da allegare al rendiconto economico. Per l'assolvimento dei propri compiti il Revisore legale ha accesso alla documentazione contabile amministrativa dell'Associazione.
3. Il Revisore legale dura in carica per 3 (tre) esercizi, e precisamente fino all'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio successivo alla sua nomina.
4. I controlli sono trascritti su apposito libro.
5. Il Revisore legale potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il migliore assolvimento dei compiti a loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.
6. Il compenso al Revisore legale è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 19 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 383/2000, dagli artt. 36 e seguenti del codice civile e dalle altre norme in materia di associazionismo e loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Mirano, li. 13 DICEMBRE 2019

F.to *Girolamo*
Salvatore Barbare
Stefano
Roberto Mura
Dario Sini
Roberto
Mario Pella



Reg. il 20 DIC. 2019
Euro 200,00
Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al N. 5128 verso 3 A PRIVATI

IL FUNZIONARIO (*)
Fabio

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)

10
11
12

13
14
15

16
17
18